



COMUNE DI ISEO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL’AFFIDAMENTO DI

INCARICHI DI CONSULENZA,

STUDIO E RICERCA

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 23.04.2009

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

INDICE

- ART. 1. OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO
- ART. 2. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
- ART. 3. PROGRAMMA DEGLI INCARICHI
- ART. 4. SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE CON AVVISO
- ART. 5. SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE CON INVITO
- ART. 6. CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE
- ART. 7. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA - SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA
- ART. 8. PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRAMITE LA FORMAZIONE DI ELENCHI
- ART. 9. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO
- ART. 10. REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
- ART. 11. EFFICACIA DELL'INCARICO
- ART. 12. VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
- ART. 13. LIMITE ANNUO DELLA SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

ART. 1

OGGETTO, FINALITA', AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 3, commi da 54 a 57, della Legge 244/2007, nonché ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008 entrato in vigore il 21/08/2008, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera aventi natura di:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la progettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale ad elevata professionalità, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e dell'art. 2230 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

7. Il presente regolamento non si applica per il conferimento di incarichi per la difesa in giudizio dell'Amministrazione né per la costituzione dei nuclei di valutazione e di servizi di controllo interno. Non si applica altresì agli incarichi conferiti nell'ambito degli appalti di beni o servizi di cui al D.Lgs. 163/2006 ed agli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori di cui all'art. 91 del D.Lgs.163/2006.

ART. 2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile dell'Area che ha stipulato i contratti.

ART. 3

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI

1. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
2. Nel caso di esigenze straordinarie, imprevedibili, contingibili ed urgenti, il responsabile del servizio competente, può conferire, previa autorizzazione del Sindaco, incarichi di consulenza che si dovessero rendere necessari non previsti nel programma di cui al precedente comma 1 e la cui mancata esecuzione potrebbe comportare grave pregiudizio o danni all'ente.

ART. 4

SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE CON AVVISO

1. Il Responsabile dell'Area procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) i criteri per la selezione.

ART. 5

SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE CON INVITO

1. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 20.000,00 o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, il Responsabile dell'Area può procedere mediante invito alla procedura comparativa di selezione di almeno tre soggetti, se individuabili, in base al possesso di particolari requisiti.

ART. 6

CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Responsabile dell'Area procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

ART. 7

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA - SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, il Responsabile dell'Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati all'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) quando prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, per motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
 - e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta abbia un compenso netto non superiore ad € 5.000,00 (oltre oneri di legge).

ART. 8

PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRAMITE LA FORMAZIONE DI ELENCHI

1. Per il conferimento di incarichi professionali quali incarichi di consulenza legale e prestazioni notarili, ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Responsabile dell'Area predispone un avviso pubblico finalizzato a formare un elenco di soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore.
2. Per le professionalità non comprese nella disciplina del presente articolo, si procederà secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti.
3. L'avviso deve contenere:
 - a) i termini e i contenuti delle domande che gli interessati devono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
 - b) la produzione del curriculum da allegare alla domanda;
4. La pubblicizzazione dell'avviso avviene mediante affissione all'albo pretorio, e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

5. A seguito della formazione dell'elenco, a cura del Responsabile dell'Area competente per materia, si potrà affidare il singolo incarico ai soggetti indicati nell'elenco in questione, previa verifica della congruità dell'offerta economica richiesta rispetto all'andamento del mercato di settore ed alla valutazione del curriculum che attesti la necessaria eventuale specializzazione per il singolo procedimento affidatogli.
6. L'elenco così formato potrà essere soggetto a revisione periodica mediante nuova sollecitazione del mercato professionale di interesse con un nuovo avviso.

ART. 9

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Il Responsabile dell'Area formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione od accettazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. L'affido dell'incarico deve essere pubblicato a cura del responsabile sul sito web del Comune con l'indicazione del soggetto incaricato, della natura dell'incarico e dell'ammontare del compenso previsto.

ART. 10

REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile dell'Area e dal disciplinare d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa Generale.

ART. 11

EFFICACIA DELL'INCARICO

1. L'incarico formalizzato ai sensi dell'articolo precedente o semplicemente affidato in via definitiva con determinazione del Responsabile dell'area, produce i suoi effetti a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione stipulante.
2. La pubblicazione del provvedimento d'incarico sul sito web del Comune equivale all'adempimento di cui sopra.

ART. 12

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il Responsabile dell'Area verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile dell'Area verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività dall'incaricato e dei risultati dello stesso.
3. La liquidazione del corrispettivo avviene a seguito della verifica di cui ai commi precedenti.
4. La liquidazione, anche parziale, del corrispettivo anche in assenza dell'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile dell'Area.

ART. 13

LIMITE ANNUO DELLA SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI

1. Riguardo gli incarichi, restando comunque salve tutte le disposizioni riguardanti la finanza pubblica che impongono limiti e/o riduzioni, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione dal Consiglio Comunale.

